



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
PALERMO**

DATA <u>28/2/23</u> N° PROT. <u>339/23</u>	
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Funzione:	<u>Impiegato e Custode</u>
Macroattività:	<u>Sezione Gp</u>
Attività:	<u>ufficio</u>
Fascicolo:	<u>Dop. Capo ufficio</u>
Sottofascicolo:	
N° ALLEGATI	N° RIF.
RESP. IMM. DATI	<u>A. Baccaro</u>
RESP. PROC. AMM.	
NOME FILE	

Ai Sostituti Procuratori
Sede

Al responsabile ruolo civile
Sede

Alle segreterie civili
Sede

Alla Sezione Specializzata di PG
Sede

e p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello
Palermo

Al Presidente del Tribunale
per i Minorenni
Sede

Oggetto: Direttive in tema di applicazione del d.lgs. n. 149 del 2022 (nuovo rito civile per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie).

In relazione a quanto indicato in oggetto ed in esito alle riunioni del 22 febbraio u.s. (riunione interna e successiva riunione con il Tribunale per i Minorenni in sede) si impartiscono le seguenti linee guida e direttive.

Il quadro normativo

Il D.lgs.149/2022 in attuazione della legge 26.11.2021 n. 206, ha riformato il processo civile. L'entrata in vigore della riforma tuttavia è stata anticipata per gradi sicché alcune disposizioni sono entrate in vigore il 22 giugno 2022 altre, oggetto d'interesse delle presenti linee guida, entreranno in vigore il 28 febbraio 2023.

In particolare, dal 1 marzo p.v., entrerà in vigore il rito unico nei procedimenti sullo stato delle persone, attualmente frammentati fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.

Tali disposizioni sono poste sotto il Titolo IV bis del Libro II del codice di procedura civile *Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*.

Quelle che riguardano, in particolare, questo ufficio giudiziario mantengono fermo e, anzi, rafforzano l'impegno del pubblico ministero minorile nel conseguimento dell'obiettivo prioritario della tutela del minore, formalizzando i suoi poteri nell'esercizio dell'azione civile.

Detta infatti l'art. 473 bis.3 c.p.c.: "**Poteri del pubblico ministero-** *Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.*"

E' questa, indubbiamente, una disposizione che va raccordata, per un verso, con i ben definiti poteri derivanti al pubblico ministero dall'innovato art. 403 c.c.; per l'altro, con i procedimenti "de potestate" che, a far data dal 28 febbraio 2023 si svolgeranno non più secondo il procedimento già delineato dall'art. 336 del codice civile che, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 definisce ormai solo la legittimazione ad agire, ampliandola al curatore speciale del minore se già nominato, bensì secondo il rito disciplinato dal Capo II del titolo IV bis, cioè dagli articoli 473 bis. 11 e ss c.p.c. che prevedono, con l'attuazione del principio del pieno contraddittorio, il rispetto di termini posti a pena di decadenza (invero non operanti nel caso di domande aventi ad oggetto diritti indisponibili quali quelli relativi all'integrità psicofisica, alla salute, alla vita del minore), l'estinzione del processo in caso di mancata comparizione dell'attore o di rinuncia "... salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero".

Scelta e forma del ricorso da parte del pubblico ministero minorile.

Le disposizioni contenute nel nuovo Titolo IV bis c.p.c. si applicheranno a tutti i procedimenti di natura contenziosa relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare.



L'articolo 473 bis, tuttavia, esclude dal perimetro applicativo delle disposizioni del Titolo IV bis, i procedimenti disciplinati dalla L.184/1983, i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

Restano ancora tra i "Procedimenti in camera di consiglio", per quanto riguarda la competenza, allo stato, di questi uffici giudiziari minorili, quelli di cui agli artt. 25 e ss. del R.D.L. 1404/1934 e quelli di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 286/1998.

Tale complesso quadro normativo induce a sollecitare una rivisitazione delle modalità operative del pubblico ministero minorile che andranno differenziate sia nella fase degli accertamenti, i cui risultati saranno posti a fondamento del ricorso, sia nella scelta del tipo di ricorso da proporre.

Questa sarà determinata dalla pluralità di situazioni che possono delinearsi in ambito familiare e dalla loro gravità, ma anche dai diversificati interventi che si riterrà opportuno sollecitare sulla base degli elementi raccolti (relazione dei servizi sociali, notizie di reato ostensibili, informazione degli organi di polizia, relazioni dell'autorità scolastica, ecc.).

In definitiva il pubblico ministero, ferma restando la sua libertà di accertamento e di valutazione, potrà decidere se ricorrere al Tribunale in sede, chiedendo:

- la decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale;
- l'utilizzazione delle norme in tema di affidamento familiare;
- l'utilizzazione delle norme in materia di adottabilità;
- l'attivazione della competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO

Davanti al tribunale per i minorenni, il nuovo rito si applica ai procedimenti di cui agli artt. 84, 90, 250, ult. co., 251, 317-bis, ult. co., 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult. co., del codice civile.

POTERI DEL PUBBLICO MINISTERO

L'articolo 473-bis.3 c.p.c. disciplina i poteri del Pubblico Ministero.

“Nell’esercizio dell’azione civile ed al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali”.

A seguito dell'unificazione dei riti e in un prossimo futuro - con l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie - anche degli uffici giudiziari, la figura del Pubblico Ministero appare centrale, non soltanto come soggetto che interviene nei procedimenti riguardanti i minori, ma soprattutto come parte processuale autonoma.

La legge delega ha preso in considerazione la figura del PM nell'art. 1, co. 23, lett. e), invitando il legislatore delegato a introdurre le necessarie previsioni volte a *"disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione"*.



La scelta del legislatore appare quella di recepire e introdurre nel codice di procedura civile dettati normativi già presenti (ed applicati) in altre disposizioni di legge (in particolare nell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sull'adozione, che prevede che il ricorso sia inoltrato dal pubblico ministero "assunte le necessarie informazioni") e di recente nel codice civile con la riformulazione dell'art. 403, laddove si prevede che il pubblico ministero, prima di inoltrare il ricorso, "può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti".

Viene quindi disciplinata l'attività del pubblico ministero preliminare alle iniziative di sua competenza e vengono individuati gli organi deputati a svolgerla (*in primis* lo stesso Pubblico Ministero).

Appare opportuno prevedere, in particolare allorquando emerga che uno dei due genitori del minore sia stato denunciato, arrestato o comunque abbia pendenze penali, acquisire il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Vengono specificamente individuati i soggetti istituzionali - la polizia giudiziaria, i servizi sociali, sanitari e assistenziali - deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità del ricorso, evidenziandosi come nel recente passato "*tali organi e tali indagini preliminari hanno infatti consentito alle Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni di limitare l'intervento giudiziario, in ossequio al principio di necessità, non tanto in un'ottica deflattiva di riduzione della domanda, quanto al fine di limitare un intervento dell'autorità giudiziaria spesso vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo*" (così la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5, pag. 51).

Dall'analisi della struttura della norma si ricava che il PM, al fine di adottare le determinazioni relative all'esercizio dell'azione civile, **PUÒ** quindi assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, ma tale attività non può ritenersi obbligata o condizionare l'ammissibilità dell'azione, che genera pur sempre un processo civile, nel quale l'istruttoria viene svolta dal giudice nel contraddittorio delle parti (mentre gli accertamenti del PM avvengono in assenza di contraddittorio).

Si ritiene opportuno evidenziare che il ricorso al TM ai sensi degli artt.330 e seguenti del C.C. andrà limitato ai casi in cui sia realmente necessario adottare interventi ablativi e/o limitativi della responsabilità genitoriale.

Nei casi invece di "disagio del minore" non riconducibile al paradigma normativo sopra indicato e/o comunque ad altra cornice normativa di competenza dell'ufficio, sarà necessario sollecitare i servizi del territorio ad adottare gli interventi di loro competenza, con obbligo di relazionare al PM circa i provvedimenti adottati, la presa in carico, attivazione del S.ED., assistenza domiciliare, semiconvitto ecc., ovvero circa l'eventuale necessità di interventi giudiziari a tutela del minore.



IL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO

L'articolo 473-bis. 13 c.p.c., che disciplina il ricorso del PM, costituisce una doverosa integrazione dell'attuazione dell'articolo 1, co. 23, lett. e) della legge delega, nella parte in cui mantiene fermo "il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione".

In tale disposizione vengono *"descritti i requisiti di contenuto-forma del ricorso del pubblico ministero, partendo dagli elementi tipici e necessari generalmente previsti per l'atto introduttivo della parte privata, ma con le dovute necessarie differenze, avendo l'iniziativa della parte requirente sempre ad oggetto esclusivamente diritti indisponibili e in particolare situazioni di pregiudizio che riguardano il minore, cui corrispondono i poteri ufficiosi del giudice, e non potendosi pertanto estendere il regime delle preclusioni previste per le parti private anche in considerazione dell'urgenza dell'intervento del giudice, con impossibilità per il pubblico ministero di acquisire preventivamente tutti gli elementi necessari (come ad esempio le generalità complete del genitore non convivente del minore, irreperibile o irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ecc...)"* (così la Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 149/22, in G.U. del 19.10.2022, suppl. straord. n. 5, pag. 58).

CONTENUTO DEL RICORSO DEL PUBBLICO MINISTERO:

- Vanno indicati i dati anagrafici completi (comprensivi di codice fiscale, cittadinanza, ecc.), eventualmente con riserva di trasmettere successivamente le informazioni non potute reperire in prima battuta (si pensi, ad esempio, agli stranieri non regolarmente soggiornanti, che non hanno codice fiscale o dei quali non è agevole accertare la dimora, ipotesi ricorrente e già ben evidenziata nella relazione di accompagnamento citata). Appare evidente che in questi casi la ricerca delle informazioni mancanti potrebbe richiedere tempo (atteso anche il sottodimensionamento del personale della sezione di polizia giudiziaria, per cui è necessario effettuare deleghe di indagini alle forze di polizia del territorio), e ciò metterebbe irrimediabilmente a rischio le concrete esigenze di tutela del minore, che possono essere perseguite solo a seguito dell'intervento del giudice.
- Sull'indicazione del responsabile legale della struttura comunitaria, si richiama la disposizione dell'art. **473-bis.13 lett. b** ("*salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni*"), che andrà verificata sempre caso per caso.
- Per quanto concerne i parenti entro il quarto grado, la norma li richiede solo se si chiede l'allontanamento del minore (art. 473-bis 13). Sul punto, bisogna istruire i Servizi sociali e la polizia giudiziaria di indicare se sono a conoscenza di familiari con rapporti significativi. Qualora non vengano individuati espressamente, se comunque si intende chiedere l'allontanamento del minore, si indicherà specificamente che tale dato è mancante (ad esempio: parenti "allo stato non noti" o "non segnalati a questa Procura dai Servizi competenti né propostisi spontaneamente come risorse con richiesta al Servizio o alla Procura"): in buona sostanza, se nessun parente si è proposto di prendersi cura del minore e/o di aiutare il genitore a risolvere le proprie fragilità, si può escludere la ricorrenza di rapporti significativi.



DIFFERENZE TRA RICORSO DEL PM E RICORSO DELLA PARTE PRIVATA.

È opportuno rimarcare che la disposizione dell'art. 473-bis.13 (ricorso del PM) si differenzia nettamente dall'art. 473-bis.12 (che disciplina il ricorso della parte privata):

1. Le lett. a) e b) sono praticamente sovrapponibili (indicazione dell'ufficio giudiziario, e dei dati identificativi completi delle parti)
2. La lett. c) corrisponde alla lett. d) del 473-bis.12 (la determinazione dell'oggetto della domanda, ossia il *petitum*)
3. La lett. d) richiama la lett. e) del 473-bis.12 (la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie, ovvero la *causa petendi*)
4. Manca nel 473-bis.13 una disposizione analoga a quella prevista dalla lett. f) dell'art. 473-bis.12 (l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione).

Emerge in maniera evidente che il Pubblico Ministero NON è in alcun modo assimilato o assimilabile all'ATTORE, in quanto agisce nell'esclusivo interesse del minore, e non è portatore di un interesse proprio (analogamente al parente, al tutore, al curatore e al curatore speciale citati nell'ultimo comma dell'art. 473-bis.13). Diversamente, il legislatore non avrebbe sentito l'esigenza di dedicare un autonomo articolo al ricorso del PM.

Posta la diversità di disciplina, va sondato il tema delle eventuali sanzioni processuali in ordine a ricorso del PM carente o incompleto. Non vi sono nella nuova disciplina normative disposizioni specifiche sul punto, ma solo un generico rinvio alle regole generali del c.p.c.: infatti, *"per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti (...) sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo"* (art. 473-bis co. 2). Vengono, quindi, in rilievo gli artt. 163 e 164 c.p.c. (posti nel titolo I del libro secondo) che disciplinano contenuto e casi di nullità dell'atto di citazione nel processo di cognizione, sancendone la nullità solo qualora siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163, ossia:

- 1) *L'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta.*
- 2) *Nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora dell'attore e del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono.*

In tal caso, se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio (con effetto sanante dei vizi), mentre solo in caso di mancata rinnovazione il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

Tornando al tema in esame, e premesso che le cause di nullità devono essere testuali (art. 156 c.p.c.: *la nullità non può essere pronunciata se la legge non la commina espressamente*), appare evidente, a questo punto, che tale disposizione non è applicabile al ricorso del Pubblico Ministero, che non è equiparabile alle parti private, e la cui azione ha ad oggetto diritti indisponibili e, in particolare, situazioni di pregiudizio che riguardano il minore (ciò che determina l'attribuzione di ampi poteri officiosi in capo al giudice).

Quindi, la mancanza di qualche elemento del ricorso del PM (ad esempio: dati anagrafici completi, codice fiscale), in quanto non immediatamente reperibile, non genera nullità o inammissibilità del ricorso, imponendosi eventualmente l'integrazione in corso di causa. Anche perché, come già osservato sopra, potrebbe esservi una situazione di emergenza/urgenza, che richiede l'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela del minore, che non possono essere procrastinati per la mancanza di alcuni dati anagrafici (non incidenti sulla corretta identificazione del minore).

Altre volte, si ribadisce, è particolarmente difficoltoso reperire tempestivamente i dati identificativi completi delle persone straniere non regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in quanto non presenti nelle banche dati e spesso sprovvisti di documenti di identità, oltre che del codice fiscale.

Con riferimento al tema delle successive comunicazioni con il Tribunale, non appare in alcun modo ipotizzabile l'interlocuzione di questo ufficio con comparse e/o memorie per tutti i nuovi procedimenti ex artt.330 e 333 c.c..

RICORSI URGENTI

Ove si ritenga sussistente un pregiudizio imminente e irreparabile, andrà rappresentato nel ricorso al TM che vi è richiesta di emissione di provvedimento provvisorio urgente *inaudita altera parte* (art. 473-bis.15).

In tali casi andrà, quindi, evidenziato non solo il *fumus* del pregiudizio ma anche il *periculum in mora* che giustifica la richiesta di provvedimento urgente.

Nei casi di ritenuta urgenza, ossia quei casi che richiedono, a parere del PM, l'adozione urgente di un provvedimento da parte del TM, il magistrato che propone il ricorso segnalerà opportunamente tale esigenza con l'apposizione della dicitura **URGENTE** in evidenza sul frontespizio del ricorso, oltre ad indicare la norma di riferimento nell'intestazione.

Al fine di fare un corretto uso della prospettazione dell'urgenza, si ricorrerà a tale indicazione solo nei casi in cui si ritiene necessaria l'adozione in termini brevissimi di un provvedimento del TM, e dunque, esemplificativamente:

- *procedimenti nei quali è stato adottato un allontanamento ex art. 403 cod. civ., di cui si chiede la convalida;*
- *procedimenti per i quali si chiede un provvedimento di allontanamento urgente del minore (da solo o insieme ad un genitore) dal contesto familiare;*
- *procedimenti per i quali si chiede l'adozione di un provvedimento diverso dall'allontanamento ma parimenti ritenuto urgente (ad esempio: divieto di espatrio del minore, allontanamento dall'abitazione familiare del genitore o altro convivente violento/maltrattante, ecc.).*

VIOLENZE DOMESTICHE O DI GENERE

L'art. 473-bis.40 disciplina i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ed i commi 41 e 42 disciplinano la forma della domanda e il relativo procedimento.

In questo ambito l'azione del Pubblico Ministero minorile intercetta spesso, ed in maniera consistente, il tema della violenza e degli abusi intrafamiliari, ed interviene in tali vicende solo nella prospettiva di tutela di eventuali minorenni presenti nel nucleo familiare e vittime di abusi, maltrattamenti e/o violenza assistita.

Per "violenza assistita" da minori in ambito familiare si intende, come è noto, il fatto che un minorenne "faccia esperienza" di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento (ad esempio: la madre) o su altre figure affettivamente significative (adulte e minorenni che siano).

Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente, quando questi avvengono nel suo campo percettivo, oppure indirettamente quando il minore ne è a conoscenza e/o ne



percepisce gli effetti (si ha pertanto violenza assistita non solo quando il minore vede e vive direttamente le percosse, gli insulti, le minacce e le sofferenze cui il genitore è esposto, ma anche se queste violenze, pur non avvenendo direttamente innanzi ai suoi occhi, sono da lui conosciute attraverso la percezione dei suoi effetti).

Le ripercussioni sui minori degli abusi e maltrattamenti o della violenza assistita si pongono sicuramente quale “pregiudizio” ex artt. 330-333 cod. civ., traducendosi in violazione dei suoi bisogni affettivi ed educativi enucleati dall’art. 147 cod. civ., ma possono, talvolta, anche essere indicativi di un eventuale stato di abbandono ex art. 8 legge n. 184/83.

In tale contesto, il PM può proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, chiedendo provvedimenti sospensivi/limitativi della responsabilità genitoriale ed eventualmente anche l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare del genitore/convivente violento, ovvero del minore unitamente al genitore maltrattato (ove ciò risponda meglio alle loro esigenze di tutela), o infine l’allontanamento del solo minore.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/22 tale aspetto viene fortemente accentuato, prevenendosi espressamente (titolo IV-bis, capo III, sezione I, artt. 473-bis.40 ss. del codice civile) una specifica disciplina dei procedimenti relativi a violenza domestica.

In tale ambito acquista una rinnovata pregnanza il ruolo del pubblico ministero minorile, come già segnalato anche dalla **Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**, che nella “Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale” approvata nella seduta del 20 aprile 2022, ha evidenziato che, con riferimento alle allegazioni di violenza presenti nei ricorsi introduttivi dei giudizi civili, *la maggior parte dei ricorsi che presentano allegazioni di violenza domestica è stata depositata dai pubblici ministeri minorili e non dai genitori dei minori coinvolti. Il particolare ruolo del pubblico ministero minorile, diversamente dal ruolo del pubblico ministero nel tribunale ordinario nel quale il procedimento resta ancorato al principio del «dispositivo», cioè ad un principio che lega l’iniziativa processuale alla volontà delle parti, rappresenta una delle peculiarità del processo minorile. Il pubblico ministero minorile, infatti, ai sensi dell’art. 69 del c.p.c. agisce a tutela di interessi che trascendono quelli delle parti ed è la figura istituzionale alla quale i servizi socioassistenziali, le scuole, i centri antiviolenza e, più in generale, tutti coloro che sono a conoscenza di una situazione di rischio per un minore, si rivolgono affinché sia attuato un intervento a tutela dello stesso. Ed ancora: nei procedimenti presso i tribunali per i minorenni, analizzati all’esito della ricerca campionaria, emerge la costante ed attiva presenza del pubblico ministero minorile che, nella quasi totalità dei casi, è la parte che propone d’ufficio ex art. 336 del codice civile l’azione per la decadenza o per la limitazione della responsabilità genitoriale, proprio in conseguenza di procedimenti penali instaurati nei confronti del genitore violento..*

Il numero delle segnalazioni di violenza domestica che giunge in Procura minorile è molto elevato, ed è evidente che occorre dar seguito a tali segnalazioni allegandole tempestivamente ai ricorsi al TM, altrimenti la violenza domestica continuerà ad essere invisibile nei tribunali.

Ora, in presenza di indici di violenza domestica (il cui accertamento va compiuto anche in via incidentale nell’ambito del procedimento civile minorile) la condotta del genitore violento/maltrattante costituisce condotta pregiudizievole in danno del minore, salva prova contraria.

E come Ufficio ci atterremo a questa interpretazione, inoltrando tempestivamente il ricorso al TM, con allegazioni dei fatti di violenza.



In relazione a questi procedimenti è particolarmente importante il coordinamento tra le diverse Autorità giudiziarie (a cominciare dalle Procure ordinarie) e ciò al fine di poter tramettere al giudice minorile gli atti riguardanti le dedotte violenze. Si fa riserva, sul punto, di fornire ulteriori indicazioni in ordine ai rapporti ed ai flussi comunicativi con le Procure ordinarie del distretto.

GLI ORDINI DI PROTEZIONE

L'art. 473 bis 69 disciplina gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

L'ultimo comma prevede che *quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal Tribunale per i Minorenni.*

Il ricorso può essere proposto sia in pendenza di procedimento di merito che in via autonoma e il relativo provvedimento è adottato dal Tribunale in camera di consiglio in composizione monocratica.

Contenuto del ricorso:

- dati anagrafici delle parti;
- fatto (descrizione dei comportamenti, con indicazione delle circostanze e delle date in cui si sono verificati; eventuali soggetti in grado di riferire circostanze utili; indicazione degli eventuali interventi delle forze dell'ordine; certificati medici; denunce, fotografie);
- specifica descrizione della situazione attuale e della necessità di provvedere inaudita altera parte;
- richieste (allontanamento dalla casa familiare con eventuale prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti, o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia.);
- eventuale richiesta di intervento dei servizi sociali del territorio e delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- indicazione di durata dell'ordine di protezione che si richiede (non superiore ad un anno con possibilità di essere prorogata).

Sarà cura del magistrato assegnatario del fascicolo e della segreteria civile, annotare a chiare lettere, sulla copertina, la richiesta di adozione di un ordine di protezione.

ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SULL'AFFIDAMENTO (ART.473 BIS 38)

La norma prevede che per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica.

Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'art.473 bis 11, primo comma (Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e

non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento).

Si raccomanda quindi, nei casi sopra indicati, una attenta valutazione preliminare e il controllo circa l'autorità che ha emesso i relativi provvedimenti.

In caso di segnalazione presso questo ufficio, qualora i provvedimenti sull'affidamento del minore siano stati adottati dal giudice ordinario, sia che il procedimento sia ancora pendente e sia che sia stato definito, gli atti dovranno essere trasmessi per competenza alla Procura presso il Tribunale Ordinario.

In questi casi appare, inoltre, opportuno trasmettere copia degli atti anche al Giudice Tutelare per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza a norma dell'art. 337 c.c. (Vigilanza del Giudice tutelare).

INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI O SANITARI

L'art. 473-bis.27 disciplina l'intervento dei servizi sociali o sanitari. La norma prevede che:

- L'intervento dei servizi nel processo è disposto dal giudice
- Il giudice deve indicare in modo specifico il perimetro delle attività demandate ai servizi ed il termine entro cui devono depositare la relazione
- Nelle relazioni vanno tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, le eventuali valutazioni formulate dagli operatori, che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione
- Le parti possono prendere visione e estrarre copia delle relazioni.

Il legislatore ha dettato, dunque, una specifica disciplina circa l'intervento dei servizi sociali e sanitari, che deve avvenire a seguito di provvedimento del giudice e nel contraddittorio pieno.

Alla luce della nuova normativa (art. 473-bis.3 c.p.c.) , il Pubblico Ministero può svolgere accertamenti preliminari (anche tramite servizi sociali e sanitari) finalizzati alle determinazioni circa l'esercizio dell'azione civile.

Il PM, pertanto, può, chiedere ai servizi sociali e sanitari di acquisire e riferire informazioni circa l'eventuale sussistenza di situazioni di pregiudizio, informazioni che devono oggi essere fornite in tempi rapidi, incompatibili con le tempistiche delle classiche indagini psicosociali come avvenuto finora (con risposte che giungevano a distanza di molti mesi, se non di anni).

Tale esigenza appare ancor più pregnante nei casi di sospetta violenza domestica.

Pertanto, ricevuta la segnalazione il PM, al fine di orientare la propria azione, può disporre approfondimenti richiedendo ulteriori "informazioni" ai servizi sociali o sanitari (oltre che acquisire atti dal PM ordinario che procede in sede penale, acquisire le risultanze dello SDI, convocare persone informate, ovvero delegarne l'ascolto alla polizia giudiziaria).

Con riferimento specifico agli accertamenti tramite servizio sociale, verranno normalmente indirizzati al servizio sociale territoriale, individuato in base al criterio di residenza dei minori e genitori, con richiesta di:

- 1) *riferire se il nucleo familiare sia già noto o in carico al servizio stesso (o ad altri servizi), ovvero sconosciuto;*
- 2) *riferire sinteticamente le condizioni di vita del minore e del nucleo familiare (anche a seguito di informazioni acquisite da altri servizi sociali, assistenziali o sanitari, o da agenzie educative (scuola), pediatra ecc...), con*

espressa evidenziazione di sospetto pregiudizio derivante da condotte genitoriali, ovvero di situazione di disagio/male essere del minore derivante da altre cause;

3) riferire se appaia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, anche di natura specialistica;

4) riferire se si reputi necessaria l'attuazione di interventi a tutela dei minori e se tali interventi siano stati proposti ai genitori, specificando, in particolare, se i genitori si siano mostrati collaborativi con le proposte d'intervento oppure se siano necessari interventi prescrittivi da parte del Tribunale per i minorenni per attuarle;

5) indicare le generalità complete dei genitori e del minore, corredate dai relativi codici fiscali, residenza o domicilio;

6) indicare i dati del tutore o del curatore speciale, se già nominati, e dell'eventuale affidatario del minore;

7) indicare i dati completi del legale rappresentante della comunità nella quale il minore sia stato eventualmente collocato;

8) nei casi in cui si richieda l'allontanamento del minore dai genitori, indicare generalità e residenza dei parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore;

9) indicare se sussista o meno pendenza, allo stato, di un giudizio tra i genitori avanti il Tribunale ordinario, allegando possibilmente, in caso affermativo, documentazione attinente alla pendenza di tali cause, ovvero i provvedimenti relativi a pregressi procedimenti esauriti;

10) riferire ogni altra informazione utile.

Alla luce della nuova disciplina processuale, qualora il PM – all'esito della raccolta di informazioni tramite il servizio sociale – non ritenga di proporre ricorso al TM e si determini per l'archiviazione della procedura, dovrà darne comunicazione al servizio sociale segnalante: in tal caso potrà anche fornire eventuale indicazione di un indirizzo operativo da parte degli operatori sociali circa le attività di sostegno educativo da attivare a favore del minore, dopo aver acquisito il consenso espresso dei genitori.

Si rammenta che, in assenza di espresse previsioni normative, non è consentito alcun atto di indagine in ambito civile che comporti spese per l'erario (particolarmente nomina di consulenti o ausiliari).

Si eviterà, infine, di procedere ad accertamenti tramite servizi sociali, optandosi per un ricorso diretto al TM, nelle situazioni in cui emerga un quadro di pregiudizio del minore già ben delineato (ad esempio, segnalazione dei servizi sociosanitari che già conoscono o hanno in carico il minore e/o il nucleo familiare, e sollecitano un intervento specifico; comunicazioni di notizie di reato che danno conto di una situazione di gravi maltrattamenti ai danni del minore e/o di uno dei genitori, accompagnate da denunce dettagliate; fatti di violenza domestica, o situazioni simili).

POTERI DEL GIUDICE

L'art. 473-bis.2 c.p.c. disciplina nel dettaglio i poteri officiosi del giudice, anche nella veste di giudice monocratico nominato fin dal deposito del ricorso, che gestisce tutta la fase di trattazione e di istruzione, a tutela degli interessi del minore, attribuendogli, oltre al potere di "nominare il curatore speciale" (in tutti i casi previsti dalla legge ma anche ogni qualvolta emergano i presupposti previsti



dall'articolo 78 del codice di procedura civile e, più nello specifico, dalla nuova norma di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c), il potere decisorio di "adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112", nonché poteri di natura squisitamente istruttoria, consistenti nel "disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile", purché venga rispettata la generale clausola di salvaguardia costituita da quella particolare applicazione del principio del contraddittorio (che deve potersi pienamente esplicitare anche in materia istruttoria) rappresentata dal diritto alla prova contraria.

La disposizione in esame pone dunque importanti ECCEZIONI ai principi generali del c.p.c:

- 1) Deroga al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) (*quindi non è necessario che il TM, ad es., ritrasmetta gli atti al PM per integrare, quando ritiene di assumere provvedimenti diversi da quelli chiesti;*)
- 2) Nomina anche d'ufficio del curatore speciale.
- 3) Mezzi di prova al di fuori dei limiti d'ammissibilità del c.p.c. (*per cui non è necessario che il TM ritrasmetta al PM gli atti per integrare le richieste istruttorie, qualora ritenga necessario assumere prove ulteriori/diverse da quelle richieste dalla Procura*).

NOTIFICHE

L'art. 473-bis.14 dispone al comma 5 che "// ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore.

Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria".

La disposizione si riferisce chiaramente al ricorso della parte privata (attore-convenuto), come confermato anche dalla lettura del successivo art. 473-bis.15 (Provvedimenti indifferibili), che pur prevede la notifica a cura dell'istante, ma si riferisce chiaramente al ricorso delle parti private diverse dal PM, come facilmente evincibile dalla terminologia usata (il giudice "adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei FIGLI e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle PARTT").

Nulla si dice in ordine alle notifiche del ricorso del Pubblico Ministero.

In assenza di previsione specifica, si potrebbe ritenere, secondo logica, che anche il PM debba notificare il proprio ricorso ai genitori.

L'argomento potrebbe trovare una conferma nella lettura della vigente disposizione dell'art. 403 cod. civ., il cui comma 4 dispone espressamente che "Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria".

Ma è proprio da tale ultima lettura che possono ricavarsi elementi di segno contrario: *ubi lex voluit dixit, ubi non voluit non dixit*.

Il D. Lgs. n. 149/22, infatti, è successivo alla legge n. 206/21 (che ha riscritto l'art. 403), eppure non ha utilizzato il medesimo schema procedurale, segno evidente che non

intendeva farlo, a meno che non voglia liquidarsi tale scelta come una clamorosa svista del legislatore.

D'altro canto, non può neanche sostenersi che la notifica a cura del PM sia un principio generale, dal momento che non è previsto in altre tipologie di procedimenti (ad esempio il procedimento di adottabilità).

Fatta questa premessa, ed in attesa di eventuali interventi legislativi chiarificatori, allo stato questo Ufficio, anche a seguito del confronto intercorso con il locale Tribunale e nell'ottica della leale collaborazione, aderisce alla tesi secondo cui si procederà alle notifiche (a mezzo UNEP) dei propri ricorsi e dei decreti di fissazione dell'udienza nei procedimenti ex artt.330 e 333 c.c..

NORME IN TEMA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Le disposizioni in tema di affidamento familiare, contenute nella legge 184/83 e succ. mod. non rientrano nel perimetro applicativo delineato dal Titolo IV bis c.p.c., il che significa che ben possono trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui le criticità dell'ambiente familiare sulle quali non hanno spiegato effetto i primi interventi di assistenza posti in essere dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge, non siano così gravi da indurre il pubblico ministero a richiedere la sospensione/decadenza della responsabilità genitoriale.

Si tratta dei tanti casi in cui ben può essere ipotizzata la realizzazione di un articolato progetto che preveda l'affidamento del minore al servizio sociale dell'ente locale per un'azione di sostegno coordinata con altri servizi, quali quelli sociosanitari.

In tali situazioni la collaborazione tra servizi, secondo le indicazioni del Tribunale per i minorenni, ben potrà concretizzarsi in una presa in carico del minore e del suo nucleo familiare che consenta di risolvere, attraverso un monitoraggio costante e interventi di sostegno adeguati, le problematicità del nucleo familiare e il disagio espresso dal minore.

Quest'ultimo ben potrà restare, adeguatamente supportato, nel proprio ambiente d'origine o, in subordine, essere affidato ad altri familiari o comunque a famiglie idonee a riceverlo e a prendersene cura temporaneamente ovvero a comunità di tipo familiare (da art.2 ad art. 5 bis legge 184/1983).

Ferma restando la libera valutazione del singolo magistrato, sarà dunque possibile adire il Tribunale in sede, ricorrendo alle norme sull'affidamento familiare nelle situazioni in cui il disagio del minore derivi soprattutto da carenze culturali dei genitori, quali ipotesi non gravi di incuria ovvero conseguenza a carenze educative quali, ad esempio, la sottovalutazione della formazione scolastica o di alcune condotte tenute dal minore nel gruppo dei pari o, ancora, da dinamiche interpersonali alterate all'interno del nucleo familiare.

Neppure andrebbe esclusa quella conflittualità della coppia genitoriale che, non sfociando in violenza fisica tra i partners, non sia traslabile sul minore come "violenza assistita" e che con buona probabilità potrà essere gestita attraverso qualificati interventi di supporto psicologico e/o di mediazione.

A tale conclusione può ragionevolmente pervenirsi anche in base alla considerazione che il legislatore ha inteso predisporre una procedura di "supporto" specifica, proprio nelle situazioni che possono rientrare nel perimetro di cui all'art.333 c.c, esplicitamente richiamato nel primo comma dell'articolo 5 bis della legge 184-83 e succ. mod..



Non è certamente casuale, infatti, l'introduzione della predetta norma proprio nell'ottica di completamento e razionalizzazione di procedure a protezione del minore modulabili, in relazione alla gravità della condotta posta in essere da uno o da entrambi i genitori e dell'entità del pregiudizio che da questa può conseguire.

RICORSO EX ARTT. ARTICOLI 25-25 BIS E SEGUENTI DEL R.D.L. 1404/34 E SUCC. MOD.

L'articolo 25 del R.D.L. 1404/34 e succ. mod. indica le *"misure applicabili ai minori irregolari per condotta e carattere"* delineando così anche una competenza rieducativa di natura amministrativa dell'ufficio giudiziario minorile.

Le misure applicabili in ambito rieducativo si individuano nell'affidamento al servizio sociale e nel collocamento in strutture comunitarie.

Si tratta di misure che possono essere richieste dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nei confronti del minore anche, e in primis, a prescindere dal coinvolgimento in un procedimento penale ed anche nei confronti di minori non imputabili.

Tali misure possono altresì essere richieste anche allorché il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile.

E' evidente che, in tal caso, il pubblico ministero deciderà se formulare ricorso ai sensi degli artt.333 c.c. - 5 bis L.184/1983 e succ. mod. o ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. 1404-34 e succ. mod.

La sua valutazione sarà ovviamente condizionata dal contenuto delle notizie pervenutegli dal territorio in ordine alla irregolarità della condotta o del carattere nonché dall'esito degli accurati approfondimenti che, ancora una volta, si raccomanda di effettuare tramite i servizi dell'ente locale, i servizi sociosanitari, le forze di polizia, i medici di base, i docenti della scuola frequentata dal minore ecc..

Possono quindi essere trattate seguendo una delle due vie innanzi indicate, problematiche quali: disturbi alimentari di varia origine, abuso di sostanze alcoliche, uso di sostanze stupefacenti, autolesionismo, ludopatie, fughe da casa, evasione dell'obbligo scolastico, insofferenza alle regole imposte in ambito familiare o scolastico, aggressività nei confronti dei pari o delle figure familiari.

Il discrimine tra il ricorso ai sensi degli artt.333 c.c. - 5 bis L. 184/1983 e succ. mod. e quello ex art.25 R.D.L. 1404-34 e succ. mod. va individuato nella genesi della *irregolarità della condotta o del carattere*.

È evidente che se questa è riportabile a carenze di accudimento ed educative di gravità non tali da indurre a sollecitare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e ragionevolmente gestibili con un adeguato supporto dei servizi, il pubblico ministero ben potrà optare per un ricorso ai sensi delle norme sull'affidamento familiare.

Per contro, se l'*irregolarità della condotta o del carattere* è riportabile esclusivamente a scelte di vita del minore effettuate, autonomamente, o anche sotto l'influenza del gruppo dei pari, senza che alcun addebito possa essere mosso ai suoi genitori e senza che sia ravvisabile alcuna inadeguatezza dell'ambiente familiare, sarà certamente più opportuno optare per la proposizione di un ricorso ai sensi dell'articolo 25 R.D.L. 404/34 e succ. mod..

Del pari, tale opzione sarà consigliabile, con le dovute cautele, in quei casi in cui il mancato rispetto delle regole del vivere sociale, sia in ambito scolastico che familiare,



possa essere ascrivibile a situazioni patologiche del minore sempre che, anche in tal caso, alcun rimprovero possa muoversi ai genitori in ordine alla loro sottovalutazione.

Si ricorrerà invece ai sensi dell'articolo 25 bis del medesimo Regio Decreto Legge ogni qualvolta la Procura della Repubblica per i minorenni avrà notizia di infradiciottenni che esercitano la prostituzione o siano vittime di reati a carattere sessuale.

LA SEGRETERIA CIVILE

Non appena perverranno relazioni da parte dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, informazioni di polizia, segnalazioni relative alla situazione di minorenni, il responsabile della segreteria civile procederà secondo le usuali modalità alla predisposizione di un fascicolo che rimetterà per la determinazione dell'oggetto e per l'assegnazione, al Procuratore della Repubblica, in base ai criteri del progetto organizzativo.

Il pubblico ministero assegnatario procederà, dopo la formazione del fascicolo, alle richieste di accertamenti da effettuarsi tramite servizi, forze di polizia, servizi socio-sanitari, scuola.

All'esito degli accertamenti da porre a fondamento del ricorso, il pubblico ministero assegnatario effettuerà le sue valutazioni ed, in base al suo oggetto, alla gravità del fatto e alle finalità perseguite, predisporrà ricorso al Tribunale, sollecitando la sospensione /decadenza della responsabilità genitoriale sui figli ex artt.330 c.c- 473 bis.40 c.p.c oppure ricorrerà ai sensi della L. 184/1983 e succ. mod. o, ancora, adirà il Tribunale per i minorenni ex art.25 o 25 bis R.D.L. 1404/34 e succ. mod. così come innanzi specificato.

Le segreterie civili avranno cura di accertarsi che sulla copertina dei singoli fascicoli, al momento dell'invio al Tribunale per i minorenni compaia distintamente l'oggetto del ricorso, come riportato nel ricorso stesso e che siano indicizzate le allegazioni.

Adotterà altresì gli opportuni accorgimenti perché siano differenziabili, anche visivamente, le plurime tipologie degli atti introduttivi e risultino le necessarie annotazioni nel SIGMA Civile.

Il funzionario responsabile della segreteria civile continuerà a curare che siano inserite specifiche voci nel sistema che consentano, nei limiti delle possibilità tecniche, la rilevazione statistica della tipologia dei ricorsi nei termini innanzi indicati con specificazione del numero di richieste di collocamento in comunità (con o senza genitore) e di richieste di ordini di protezione contro abusi familiari.

Le presenti linee guida entrano in data odierna con riserva di eventuali modificazioni e/o integrazioni in fase di applicazione.

Manda alla segreteria amministrativa di notificarle, unitamente ai relativi allegati, **immediatamente** ai magistrati dell'ufficio e al responsabile della segreteria civile e a tutte le segreterie civili e alla locale sezione di P.G., curando altresì la loro comunicazione a tutti i soggetti indicati in intestazione.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Claudia Caramanna
